

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) BERTI ARNOALDI VELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) DI STASO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LUCARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) D ATRI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIOVANNI BERTI ARNOALDI VELI

Seduta del 18/05/2021

FATTO

Il ricorrente deduce di avere stipulato un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente.

Previo esperimento infruttuoso della fase di reclamo, chiede il rimborso delle commissioni non maturate a seguito dell'estinzione anticipata, ai sensi dell'art. 125 sexies T.U.B., per l'importo di 296,87 euro, oltre interessi e spese.

L'intermediario resistente ha depositato le proprie controdeduzioni, chiedendo il rigetto della domanda della parte ricorrente, eccependo:- in relazione alle spese di istruttoria, che si tratta di un costo inerente alla fase prodromica del contratto;

- che la scelta unilaterale del consumatore di procedere all'estinzione del finanziamento non può tradursi in un danno per il soggetto finanziatore, che comunque ha posto in essere le attività oggetto della domanda di ricorso.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata dello stesso rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall'art. 125 sexies T.U.B., il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una

riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi *“dovuti per la vita residua del contratto”*.

Tenuto conto dell'estinzione anticipata e della relativa disciplina pattizia, si richiama la decisione del Collegio di Coordinamento ABF n. 26525/2019, che ha recepito i principi affermati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza dell'11.9.2019 nella causa C-383/2018 (cd. "sentenza Lexitor"), statuendo che l'art. 125 *sexies* T.U.B. debba essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi di natura *up-front* ed esclusi solo gli oneri erariali.

Con riferimento al criterio per la restituzione degli oneri *up-front*, il Collegio di Coordinamento ha stabilito che la riduzione dei costi istantanei, in assenza di una diversa previsione pattizia – che sia, comunque, basata su un principio di proporzionalità – deve avvenire secondo un criterio determinato in via integrativa dal Collegio decidente, secondo equità.

In quest'ottica, i Collegi territoriali ABF ritengono che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up-front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, in ragione del fatto che essi costituiscono la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Diversamente, per i costi di natura *recurring* nonché per gli oneri assicurativi, continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'Arbitro.

A tale proposito, si richiamano le decisioni del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014, 10003/2016, 10017/2016 e 10035/2016, nonché le più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF, in merito alla distinzione tra voci di costo *up-front* e *recurring* e ai criteri per la restituzione dei costi di carattere *recurring*.

Restano inoltre fermi i già noti principi espressi dai Collegi ABF in tema di rimborsabilità degli interessi legali (dal reclamo al saldo, purché oggetto di domanda: cfr. la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5304/2013) e di non ristorabilità delle spese legali, in considerazione della natura seriale del contenzioso in materia di cessione del quinto.

Si riporta dunque di seguito una tabella degli importi dovuti, elaborata sulla base degli elementi agli atti e degli orientamenti condivisi tra i Collegi ABF:

rate complessive	96	rate scadute	39	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	57	TAN	10,27%					
Denominazione		% rapportata al TAN	39,21%					
Spese di istruttoria				500,00 €	Recurring	296,88 €		296,88 €
						0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								296,88 €

Tale importo coincide con quanto richiesto dal ricorrente.

Si precisa che, trattandosi di ricorso presentato successivamente all'entrata in vigore, in

data 1.10.2020, delle nuove *“Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari”* della Banca d'Italia, ai sensi di quanto previsto nella nota 3 di pagina 25 delle predette, l'importo contenuto nelle pronunce di accoglimento è arrotondato all'unità di euro (per eccesso, se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 297,00 (duecentonovantasette/00), oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI